



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO CENTRALE DETENUTI E TRATTAMENTO

Roma, 15 GIU. 2001

**Al Provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria**

**Ai Direttori degli istituti penitenziari**

**Ai Direttori dei Centri di servizio sociale per adulti**

**Ai Direttori degli Uffici centrali**

**Al Direttore dell'Istituto superiore di studi penitenziari**



0110718-2001

PU-GDAP-001-15/06/2001-0110718-2001

**LORO SEDI**

**CIRCOLARE N. 3556/6006**

**Oggetto:** Possesso ed uso di personal computers nelle camere di detenzione. Controllo sui computers.

La presente circolare interviene nelle medesime materie già disciplinate con le circolari nn. 3496/5946 del 24.3.1999 e 3515/5965 del 24.2.2000, nonché con la nota n. 161940/5-3-Compl. del 21.4.2000.

Com'è noto, l'art. 40 del dpr 230/2000 prevede che il direttore dell'istituto penitenziario può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro e di studio. La citata norma aggiunge che apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa convenzionale per l'energia elettrica.

Le circolari e la nota sopra indicate avevano già dettato, prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, le regole alle quali attenersi per autorizzare il possesso e l'uso dei computers nelle camere di detenzione, nonché i controlli da esercitarsi sugli stessi ed in particolare sia sull'hardware che sui softwares applicativi.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione ed alla luce del progresso tecnologico informatico che ha modificato la situazione di fatto esistente al momento della diffusione della prima circolare sull'argomento, sono pervenuti diversi quesiti diretti a chiarire alcuni aspetti relativi all'attualità dell'applicazione delle circolari e della nota previgenti.

Sembra pertanto opportuno disciplinare *ex novo* le materie indicate in oggetto, al fine di armonizzare le pregresse disposizioni con le disposizioni del nuovo regolamento di esecuzione.

Tanto premesso, si ritiene che la disponibilità individuale di personal computer all'interno delle camere di detenzione possa essere concessa alle seguenti condizioni:

1. previa autorizzazione da parte del Direttore, è consentito il possesso nelle camere di detenzione – per motivi di studio o di lavoro - di un personal computer portatile, dotato di unità *floppy-disk* e di lettore di *CD-rom* o *dvd*;
2. tale disposizione si applica ai detenuti ristretti in sezioni ordinarie, di alta sicurezza ed EIV; non si applica ai detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall'art. 41bis/2 op;
3. per ragioni di sicurezza, il personal computer e le unità periferiche devono essere facilmente ispezionabili e smontabili anche da personale non esperto di informatica, sia sotto il profilo dell'hardware che sotto quello dei softwares applicativi, secondo le indicazioni contenute nella nota n. 161940/5-3-Compl. del 21.4.2000;
4. detti controlli tecnici devono essere affidati a personale civile o di polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto interessato, che sia in possesso di idonea qualificazione tecnica o comunque di specifiche conoscenze di settore; nell'ipotesi in cui nell'istituto interessato non vi fosse personale idoneo, potrà essere richiesto l'impiego di personale in servizio presso gli istituti più vicini; soltanto in caso di esito assolutamente negativo di tale ricerca, il Provveditore regionale potrà autorizzare il ricorso a tecnici esterni di fiducia della direzione;
5. nel rilasciare la relativa autorizzazione, il Direttore tiene conto per i condannati del parere espresso dal gruppo di osservazione e trattamento, e per gli imputati del disposto dell'art. 15/3 ord. pen.;
6. il personal computer, purché rispondente ai requisiti di cui al punto 3, può essere fornito dall'esterno se già posseduto dal detenuto prima della carcerazione; tale ultima facoltà è esclusa per i detenuti sottoposti al visto sulla corrispondenza; è ammesso l'acquisto tramite l'amministrazione penitenziaria, che lo può anche ricevere – nuovo e sigillato – dalle Regioni, dagli enti locali e da associazioni di volontariato; per l'acquisto dei p.c., trattandosi di strumenti occorrenti per attività di studio o lavoro, le Direzioni potranno autorizzare il superamento dei limiti di spesa previsti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57/7 reop;
7. nell'ipotesi in cui il richiedente divida la camera con altre persone, l'autorizzazione è subordinata al rilascio da parte di ciascuno degli altri occupanti di apposita accettazione con riferimento anche al possibile utilizzo del p.c. in ora notturna;
8. il richiedente deve preventivamente rilasciare apposita liberatoria a favore della Direzione da ogni responsabilità per rotture o danneggiamenti accidentali da parte del personale – anche nel corso dell'esecuzione dei controlli - o degli altri eventuali occupanti della camera;
9. ciascun p.c. deve essere obbligatoriamente corredato del proprio manuale operativo;

10. non è consentito il possesso personale di stampanti, scanner o masterizzatori di CD (che viceversa potrebbero essere utilizzati - se presenti - soltanto nelle sale comuni), né di strumenti finalizzati alla comunicazione di dati o documenti (quali modem, schede modem/fax);
11. nella frequente ipotesi (soprattutto per i modelli più recenti) in cui il personal computer sia acquistato o fornito con il modem o con il modem-fax interno, devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici (estrazione dei relativi programmi) e fisici (eliminazione delle schede) per impedirne l'utilizzo da parte del possessore del p.c.; ove detti accorgimenti non possano essere utilmente adottati, non potrà autorizzarsi il possesso e l'utilizzo del p.c. nella camera di detenzione, ma il p.c. potrà essere ugualmente utilizzato fuori dalla camera sotto il diretto controllo di un operatore penitenziario;
12. è consentito il possesso di floppy disks, i quali avranno natura personale, saranno identificati da codice numerico e potranno essere sostituiti soltanto ove non più utilizzabili per cause tecniche; essi potranno essere unicamente acquistati al sopravvitto, non potranno essere introdotti in istituto né portati fuori (consegnati o spediti) da esso; il numero massimo di floppy disks di cui è consentito il contemporaneo possesso è stabilito dal regolamento interno dell'istituto;
13. è consentito il possesso di *CD-rom* e *dvd*, che potranno altresì essere presi in prestito dalla locale biblioteca, ove disponibili; i *CD-rom* e *dvd* potranno essere acquistati con le medesime modalità di cui al punto 6, ma non potranno essere portati fuori (consegnati o spediti) dall'istituto; il numero massimo di *CD-rom* e di *dvd* di cui è consentito il contemporaneo possesso è stabilito dal regolamento interno dell'istituto;
14. ove sia tecnicamente possibile, i p.c. potranno essere collegati ad una presa di energia elettrica a bassa tensione esistente o da realizzarsi - in questo caso a spese dei richiedenti - all'interno delle camere di detenzione; in caso negativo, potranno essere utilizzati soltanto mediante le batterie in dotazione, da ricaricare in locali comuni;
15. per il consumo di energia elettrica, la Direzione stabilirà un rimborso spese forfettario, il cui ammontare si indica a titolo orientativo in lire 3.000 (tremila) al mese; un ulteriore rimborso spese, proporzionato all'utilizzo della stampante, sarà stabilito per il consumo del *toner*, la carta per la stampa dovrà essere acquistata al sopravvitto.

Le circolari nn. 3496/5946 del 24.3.1999 e 3515/5965 del 24.2.2000 sono abrogate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

